

Nel 2020, la legge di bilancio con le misure collegate, mette mano alla riforma delle detrazioni Irpef al 19%, attraverso un importante intervento sulle detrazioni fiscali per oneri. (Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 art. 1, commi 679 e 680).

Dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione d'imposta del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari

Dal 1 gennaio 2020 viene quindi di fatto vietato l'utilizzo del contante se si vuole beneficiare delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, pena la perdita della detrazione stessa.

Rientrano in tale obbligo:

spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione (sia per le scolastiche che universitarie); spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Uniche eccezioni alla tracciabilità sono:

- i medicinali e i dispositivi medici,
- nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quindi quando ci si rivolgerà ad un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta se vi è la convenzione SSN o no. Se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni per poter essere detratto.

Il problema quindi non è solo la fattura per la prestazione ma anche il metodo di pagamento.

Nel sistema TST, piattaforma unica per indicazione delle prestazioni sanitarie detraibili e inseribili nella dichiarazione precompilata del contribuente, i medici dovranno indicare anche il metodo di pagamento.

Quindi se la fattura verrà emessa e pagata in contanti non potrà essere detratta.

Tantissime spese sanitarie, quali visite mediche "ordinarie" e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciati.

Tutto ciò rappresenta una importante modifica comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%, a conservare le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, ed a conservare la copia del pagamento.

Abituiamoci fin da subito ad usare la carta di credito e pretendiamo il pagamento tracciabile, così non potremo sbagliarci.